

*Pignoramento ex art. 521-bis c.p.c.: in caso di mancata consegna del veicolo, l'IVG è nominato custode in luogo del debitore ex art. 521-bis, 5° comma c.p.c.*

Tribunale di Padova, 25 agosto 2015.

**Pignoramento ex art. 521-bis – Mancata consegna del veicolo all'IVG – Rinvio alle norme in materia di espropriazione mobiliare – Sostituzione del custode del bene pignorato – Nomina IVG custode del bene**

*L'art. 521-bis c.p.c. si chiude precisando che si “applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo”, e dunque rinvia alle norme in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore ex artt. 513 ss c.p.c.*

*In relazione all'ipotesi in cui il dies a quo del termine legale di 30 gg. per il deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo ex artt. 521-bis, commi 3°, 5° e 6° non decorre per la mancata consegna del veicolo pignorato in capo all' I.V.G., a causa dell'inadempimento dell'obbligo del debitore pignorato, custode ex lege, l'impasse si deve superare con il deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e dell'istanza di vendita.*

*Inevitabilmente diventa applicabile l'ultimo comma dell'art. 521 c.p.c.*

*L'iscrizione a ruolo della procedura non può ritenersi subordinata alla consegna dell'autovettura all' I.V.G. e ciò trova plastica conferma dal fatto che la procedura è validamente iscritta a ruolo e pendente.*

*Dovendosi altrimenti ritenere prevalente sulla novella legislativa il negligente comportamento del debitore pignorato, va applicato l'ultimo comma dell'art 521 c.p.c.. che obbliga il G.E. a disporre la sostituzione del del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell'I.V.G., autorizzato all'asporto del bene, previa ricognizione, anche con l'assistenza della forza pubblica.*

*(Massime a cura di Enrico Calore – Riproduzione riservata)*

Trib. Padova, ordinanza 25.08.2015 (RGN 840/15)

Il G.E.,

vista l'istanza datata 15.06.15,

rilevato che:

il pignoramento d'autoveicoli è disciplinato dall'art. 521-bis c.p.c. che richiede la notificazione del pignoramento e la successiva trascrizione, senza procedersi alla ricognizione in loco; l'individuazione materiale del veicolo è essenziale ai fini della vendita; la normativa non prevede un coordinamento tra il dies a quo del termine di 30 gg. per il deposito della nota d'iscrizione a ruolo ed il termine di gg. 90 ex art. 497 c.p.c.; ciò rileva – in particolare – nel caso in cui il debitore esecutato non adempia all'intimazione di consegnare l'autoveicolo entro 10 gg. all'IVG.

Ritenuto che:

l'ult. Co. Dell'art. 521 bis c.p.c. dispone che si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, e che l'art. 521 c.p.c. prevede la sostituzione del custode con l'IVG, parte procedente ha depositato l'istanza di vendita, decorso il termine di cui all'intimazione al debitore, rimasta inevasa,

dispone la sostituzione la sostituzione del custode dell'autoveicolo pignorato con nomina dell'IVG di Padova, in luogo del debitore, che è autorizzato all'asporto del bene presso la propria sede.

Il G.E. revoca i propri precedenti provvedimenti e fissa per la prosecuzione l'udienza del 15.10.15 h. 11.15.

In tale data il creditore procedente vorrà fornire prova dell'avvenuta ricognizione ed asporto del bene da parte dell'IVG.

Padova, 25.08.2015